

-- Allegato "D" al n. 22509 di rep. e al n. 14583 di racc. --
STATUTO DELL'"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA "PIERO FULLIN"

----- **- VEDELAGO - A.P.S.** -----

----- **ART. 1 (Denominazione, sede e durata)** -----

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: -----

"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA "PIERO FULLIN" - VEDELAGO - A.P.S.", -----

che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale. -----

L'Associazione ha la sede legale in Comune di Vedelago (TV) e, con decisione del Consiglio direttivo può istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, purché prive di stabile rappresentanza. -----

Il domicilio degli Associati per tutto ciò che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal Libro Associati. -----

----- **ART. 2 (Statuto)** -----

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. -----

----- **ART. 3 (Efficacia dello statuto)** -----

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. -----

----- **ART. 4 (Interpretazione dello statuto)** -----

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. -----

----- **ART. 5 (Finalità e Attività)** -----

L'Associazione **"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA "PIERO FULLIN" - VEDELAGO - A.P.S.** è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale volte allo sviluppo della persona attraverso l'apprendimento delle varie espressioni artistiche, la crescita culturale e morale dei giovani mediante proposte formative e quale occasione di sviluppo integrale di ogni persona, con attenzione a soggetti diversamente abili, nonché quale esperienza comunitaria. -----

Per conseguire le suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale - in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati: -----

a) attività culturali di interesse sociale con finalità edu-

cativa (art. 5 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 117/2017); -----
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e della diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore (art. 5 co. 1 lett. i) del D. Lgs. 117/2017). -----
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione é operata da parte del Consiglio Direttivo. -----
L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi; nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. -----
L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto. -----

----- **ART. 6 (Ammissione)** -----

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. -----
II numero degli associati é illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. -----
I Soci si suddividono nelle sotto indicate categorie: -----
a. Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere esentati da tale versamento, su delibera del Consiglio Direttivo, i soggetti in gravi difficoltà economiche o portatori di handicap grave; -----
b. Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; -----
c. Soci Benemeriti nominati dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. -----
d. Per particolari meriti e a seguito di delibera da parte dell'Assemblea dei Soci, un socio può essere nominato Presidente Onorario, con funzioni esclusivamente consultive. -----
L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato per iscritto ed annotata nel libro degli associati. -----
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo co-

munica la decisione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. -----

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. -----

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. -----

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. -----

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. -----

----- **ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)** -----

Gli associati hanno pari diritti e doveri. -----

Hanno il diritto di: -----

- eleggere gli organi dell'associazione e di essere eletti negli stessi; -----

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; -----

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; ----

- esaminare i libri dell'associazione secondo le regole stabilite dal successivo art. 20; -----

- votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; -----

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; -----

e il dovere di: -----

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; -----

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo che comunque non potranno essere successivi al 31 (trentuno) ottobre di ogni anno solare. -

----- **ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)** -----

L'associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. ----

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. -----

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. -----

----- **ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)** -----

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. -----

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. -----

L'esclusione può essere deliberata nei confronti dell'Associato che in modo grave non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti associativi, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi o che non provvedano al versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo comunque non successivo al 31 (trentuno) ottobre di ogni anno. -
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e deve essere ratificata dall'assemblea. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'associato. -----
L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. -----

----- **ART. 10 (Gli organi dell'associazione)** -----

Sono organi dell'associazione: -----

- Assemblea degli associati (art. 11); -----
- Consiglio Direttivo (art. 15); -----
- Presidente del Consiglio Direttivo (art. 16); -----
- Organo di Controllo, quando la nomina è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti (art. 17); -----
- Organo di Revisione, quando la nomina è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti (art. 18). -----

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione degli organi di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

----- **ART. 11 (L'assemblea)** -----

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista. È l'organo sovrano. -----

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione dell'assemblea. -----

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 (cinque) associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento come previsto dall'art. 24 comma 3 D. Lgs. 117/2017). -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. -----

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da

inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. -----

Tale comunicazione può avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o pubblicazione nel sito internet della medesima. -----

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. -----

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. ----
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. -----

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. -----

----- **ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)** -----

L'assemblea: -----

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; -----
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; -----
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli organi previsti all'art. 17, 18, e 19 del presente statuto; -----
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- ratifica l'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9 del presente statuto; ----
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; -----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ----
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; ----
- delibera su quant'altro sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; -----
- approva il regolamento interno. -----

----- **ART. 13 (Assemblea ordinaria)** -----

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. -----

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. --
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. -----

----- **ART. 14 (Assemblea straordinaria)** -----

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

----- **ART. 15 (Consiglio Direttivo)** -----

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. -----

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 11 (undici) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. -----

Esso dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per numero 3 (tre) mandati consecutivi. --
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. -----

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. -----

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per norma del presente Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea. -----

In particolare, tra gli altri compiti: -----

- nomina il Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea; -----

- amministra l'associazione; -----

- attua le deliberazioni dell'assemblea; -----

- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; -----

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; ----

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative; -----

- cura la tenuta dei libri dell'associazione di sua competenza; -----

- fissa l'importo della quota sociale annuale; -----
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt; -----
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati; ----
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. --

----- **ART. 16 (Presidente del Consiglio Direttivo)** -----

Il presidente dell'associazione ed il Vice-Presidente sono eletti nella prima riunione del Consiglio Direttivo quando non vi abbia già provveduto l'assemblea degli associati. ----

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. -----

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. -----

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo. -----

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. -----

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario tra i propri componenti. -----

Egli assolve ai compiti secondo le direttive impartitegli dal Presidente o dal Vice Presidente se delegato. -----

----- **ART. 17 (Organo di controllo)** -----

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. --

L'organo di controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. -----

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamen-

to delle operazioni dell'associazione o su determinati affari. -----

----- **ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)** -----

L'organo di revisione Legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. -

----- **Art. 19 (Libri dell'associazione)** -----

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri dell'associazione: -----

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi dell'associazione, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; -----

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. -----

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa ove prevista, hanno il diritto di esaminare i libri dell'associazione tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio Direttivo. -----

----- **ART. 20 (Risorse economiche)** -----

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'associazione il cui valore complessivo è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). -----

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: -

- quote associative; -----

- erogazioni liberali (art. 83 D. Lgs. 117/2017); -----

- contributi pubblici e privati; -----

- donazioni e lasciti testamentari; -----

- rendite patrimoniali; -----

- attività di raccolta fondi; -----

- rimborsi da convenzioni; -----

- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili secondo la normativa vigente; -----

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017. -

----- **ART. 21 (I beni)** -----

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. -----

I beni immobili, beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati. -----

----- **ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)** -----

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. -----

----- **ART. 23 (Bilancio)** -----

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. -----

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno. -----

----- **ART. 24 (Bilancio sociale)** -----

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. -----

----- **ART. 25 (Convenzioni)** -----

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. -----

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione. -----

----- **ART. 26 (Personale retribuito)** -----

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. -----

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione. -----

----- **ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)** -----

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché

per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. -----

----- **ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)** -----

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. -----

----- **ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)** -----

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa. -----

----- **ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)** -----

In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo. -----

----- **ART. 31 (Disposizioni finali)** -----

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

Firmato: Pietro Michele Manfrè -----

 Marco Tottolo (L.S.) -----

Certifico io sottoscritto, dottor Marco Tottolo, Notaio in Castelfranco Veneto, iscritto al distretto notarile di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 9 ottobre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti.

Castelfranco Veneto, 7 maggio 2024